

ADVANT Nctm

GREEN PASS IN AZIENDA: OBBLIGO O FACOLTA'?

EVENTO GIDP | 21.09.2021

MICHELE BIGNAMI E FRANCESCA PITTAU

GREEN PASS IN AZIENDA: OBBLIGO O FACOLTA'

D.L. APPROVATO IL 21.09.2021 N.127

GREEN PASS E IMPIEGO PRIVATO

ART. 3

QUANDO

«Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza».

SOGGETTI

- A **chiunque** svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, **ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta**, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.
- A tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi predetti, **anche sulla base di contratti esterni**.

CONTROLLI

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, **anche a campione**, **prevedendo prioritariamente, ove possibile**, che tali controlli siano effettuati **al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro** e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

L'organizzazione, gli strumenti devono avvenire in conformità con quanto stabilito nel DPCM 17 giugno 2021 (Piattaforma Nazionale DGC)

D.L. APPROVATO IL 17.09.2021

GREEN PASS E IMPIEGO PRIVATO

ART. 3

SANZIONI

Per i Lavoratori

- I **lavoratori** qualora comunicano di non avere la certificazione o risultino privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
- per il periodo in questione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- I **lavoratori** che accedono nei luoghi di lavoro senza la certificazione si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita da € 600 a € 1.500 - **ferme le possibili conseguenze disciplinari**

Per i Datori di lavoro

Per i **datori di lavoro** che non effettuano i controlli e **non predispongono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche** si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in particolare dunque sono puniti con la sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000



Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto.

BOZZA DEL D.L. APPROVATO IL 21.09.2021 N.127


GREEN PASS E IMPIEGO PRIVATO

ART. 3

Piccole imprese

«Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il **quinto giorno** di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore **per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione**, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».

GREEN PASS



D.L. APPROVATO IL 21.09.2021 N. 127

GREEN PASS E IMPIEGO PUBBLICO

ART. 1

QUANDO

«Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza».

SOGGETTI

- Al personale delle amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 2 D.lgs 165/2001)
- Al personale delle amministrazioni pubbliche (art. 3 D.lgs 165/2001 «magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia...»)
- A tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni
- Al personale al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, **ai fini dell'accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19**

CONTROLLI

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Sul punto, sono previste delle linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative.

D.L. APPROVATO IL 21.09.2021 N. 127

GREEN PASS E IMPIEGO PUBBLICO

ART. 1

SANZIONI

- Il personale amministrativo nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, non avrà diritto alla retribuzione né ad altro compenso comunque denominato per tutto il periodo durante il quale non avrà esibito il green pass , **senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.**
- Il personale amministrativo che accede nei luoghi di lavoro senza la certificazione si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita da **€ 600 a € 1.500.**
- Per coloro che non effettuano i controlli e non predispongono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in particolare dunque è prevista con una sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000



FINO AL 15.10.2021

Ad eccezione degli ambiti per cui è già prevista una disciplina specifica (sanitario e scolastico) l'accesso al luogo di lavoro non è subordinato al possesso del green pass

MA

Può essere richiesto per accedere alla MENSA AZIENDALE

FAQ

“ Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.”



La FAQ del Governo fa espresso riferimento ai luoghi della *"mensa aziendale"* e dei *"locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti"*.

Il presupposto per l'applicazione dell'obbligo è la presenza sia di un formale, seppur ampiamente concepito, servizio di ristorazione, sia di un gestore titolato al controllo. In mancanza di tali parametri, così come nell'ipotesi di consumazione non al tavolo o non al chiuso o nella semplice presenza di un refettorio (adibito al consumo di pasti non somministrati dal datore di lavoro, né direttamente né tramite servizio di mensa), sembra mancare il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di green pass. Tuttavia, va ricordato che il Protocollo prevede regole rigide per quanto riguarda la compresenza negli spazi comuni, imponendo comunque sempre l'uso della mascherina. Il che sembra escludere – eccezion fatta per le ipotesi in cui ricorra una situazione di "isolamento" – la possibilità di consumare pasti in compresenza ed in locali comuni.

OBBLIGO VACCINALE

D.L.44/2021

SOGGETTI

Art 4. comma 1

Esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Art 4 bis

Tutti lavoratori impiegati a qualsiasi titolo anche esterni



In vigore dal 01.10.2021

STRUTTURE

Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie, negli studi professionali.

Strutture sanitarie, residenziali, sociosanitarie, socio assistenziali e hospice

OBBLIGO VACCINALE

D.L.44/2021

PROCEDURA DI CONTROLLO per coloro che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

- Trasmissione da parte dell'Ordine professionale e dei datori di lavoro dell'elenco di coloro che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.



- Entro 10 gg dalla ricezione degli elenchi le regioni verificano lo stato vaccinale, se non risulta la certificazione vaccinale segnala all'ASL di residenza i soggetti non vaccinati.



- l'ASL invita entro 5 gg il soggetto a produrre il certificato vaccinale, o il differimento o l'esenzione.



- Se non viene presentata la documentazione l'ASL, senza ritardo invita l'interessato indicando le modalità ed i termini ad adempiere all'obbligo vaccinale.



- Dal termine indicato l'ASL invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 gg la certificazione.



OBBLIGO VACCINALE

D.L.44/2021

PROCEDURA DI CONTROLLO per coloro che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario



- Decorsi invano i termini, l'ASL comunica l'inosservanza dell'obbligo all'interessato ed al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza.



- Ricevuta la comunicazione il datore di lavoro può:

1. Se possibile, adibire il lavoratore a mansioni inferiori ed al trattamento corrispondente che non implicano rischi di diffusione del contagio.

2. Se l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile si procede con la sospensione. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso.

OBBLIGO VACCINALE

D.L.44/2021

CONTROLLO per i soggetti operanti nelle strutture sanitarie, residenziali, sociosanitarie, socio assistenziali e hospice

SOGGETTI

I responsabili delle strutture e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale. I responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con DPCM del 17 giugno 2021 (Piattaforma Nazionale DGC)

SANZIONI

- Sospensione della prestazione lavorativa senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- L'accesso alle strutture è sanzionato ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ovvero con sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000.

AMBITO SCOLASTICO EDUCATIVO E FORMATIVO

D.L. 111/2021

QUANDO

Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

SOGGETTI

Tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.

CONTROLLORI

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni normative. I controlli avverranno secondo le disposizioni indicate con nota del Ministero dell'Istruzione del 09.09.2021.

SANZIONI

Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

AMBITO SCOLASTICO EDUCATIVO E FORMATIVO

D.L. 122/2021

SOGGETTI

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque** accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ovvero con una **sanzione amministrativa da € 400 e € 1.000.**

FINO AL 15.10.2021

OBBLIGO GREEN PASS

Settore	Accesso: soggetti	Obbligo Green pass
Scuola	Bambini, alunni studenti	NO
Ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione	Insegnanti	Sì
	Genitori, tutori	Sì
	Personale scolastico	Sì
	Soggetti Esterni	Sì
Università	Studenti	Sì
	Docenti	Sì
	Genitori, tutori	Sì
	Personale dipendente	Sì
	Soggetti esterni	Sì
	Personale esterno	Sì
Concorsi Pubblici	Candidato	Sì
Trasporti		
Treni ad alta velocità a lunga percorrenza	Viaggiatori	Sì
Metropolitane, tram o autobus	Viaggiatori	NO
Navi e traghetti interregionali	Viaggiatori	Sì
Voli internazionali	Viaggiatori	Sì
Autobus di linea che collegano due o più regioni	Viaggiatori	Sì
Servizi di ristorazione		
Consumo al tavolo all'aperto	Clienti	NO
Consumo al bancone	Clienti	NO
Consumo al tavolo al chiuso	Clienti	Sì
Mense aziendali	Clienti	Sì
Attività ricreative e culturali		
Teatro, centro culturale, sagre, musei, sale da gioco...)		Sì

ESENZIONI

bambini sotto i 12 anni esclusi dalla campagna vaccinale
soggetti esenti per motivi di salute dall'esenzione sulla base di idonea certificazione medica

LE VOSTRE DOMANDE



- Quali rischi, cautele e risvolti disciplinari?
- Green pass per l'accesso alle mense aziendali. In vista di un progressivo rientro come predisporre misure per meglio tutelare i dipendenti? (Postazioni separate per non vaccinati, richiesta di green pass per specifiche attività...)
- Chi non avrà il Green pass potrà lavorare in smart working nei ruoli consentiti? È corretto nei confronti degli altri colleghi?
- Come gestire i lavoratori no-vax all'interno di un'azienda privata?
- Il test molecolare per i dipendenti non vaccinati è a loro carico?

Domande?



ADVANT MEMBER FIRMS OFFICES

BEIJING

Suite 3130, 31st Floor
South Office Tower
Beijing Kerry Centre
Chao Yang District
100020 Beijing, China
beijing@advant-beiten.com
T: +86 10 85298110

BERLIN

Lützowplatz 10
10785 Berlin, Germany
berlin@advant-beiten.com
T: +49 30 26471-0

BRUSSELS

Avenue de la Joyeuse Entrée 1
1000 Brussels, Belgium
brussels@advant-nctm.com
T: +32 2 285 4685

Avenue Louise 489
1050 Brussels, Belgium
brussels@advant-beiten.com
T: +32 2 6390000

DUSSELDORF

Cecilienallee 7
40474 Dusseldorf, Germany
dusseldorf@advant-beiten.com
T: +49 211 518989-0

FRANKFURT

Mainzer Landstrasse 36
60325 Frankfurt, Germany
frankfurt@advant-beiten.com
T: +49 69 756095-0

HAMBURG

Neuer Wall 72
20354 Hamburg, Germany
hamburg@advant-beiten.com
T: +49 40 688745-0

LONDON

40 Bruton Street
London, W1J6QZ, United Kingdom
london@advant-nctm.com
T: +44 20 73759900

MILAN

Via Agnello 12
20121 Milan, Italy
milan@advant-nctm.com
T: +39 02 725 511

MOSCOW

Turchaninov Per. 6/2
119034 Moscow, Russia
moscow@advant-beiten.com
T: +7 495 2329635

MUNICH

Ganghoferstrasse 33
80339 Munich, Germany
munich@advant-beiten.com
T: +49 89 35065-0

PARIS

45 Rue de Tocqueville
75017 Paris, France
paris@advant-altana.com
T: +33 (0)1 79 97 93 00

ROME

Via delle Quattro Fontane 161
00187 Rome, Italy
rome@advant-nctm.com
T: +39 06 6784977

SHANGHAI

Room 4102
Hong Kong New World Tower
No. 300 Middle Huaihai Road
200032 Shanghai Shi, China
shanghai@advant-nctm.com
T: +86 21 60906337

ADVANT MEMBER FIRMS OFFICES

BEIJING

Suite 3130, 31st Floor
South Office Tower
Beijing Kerry Centre
Chao Yang District
100020 Beijing, China
beijing@advant-beiten.com
T: +86 10 85298110

BERLIN

Lützowplatz 10
10785 Berlin, Germany
berlin@advant-beiten.com
T: +49 30 26471-0

BRUSSELS

Avenue de la Joyeuse Entrée 1
1000 Brussels, Belgium
brussels@advant-nctm.com
T: +32 2 285 4685

Avenue Louise 489
1050 Brussels, Belgium
brussels@advant-beiten.com
T: +32 2 6390000

DUSSELDORF

Cecilienallee 7
40474 Dusseldorf, Germany
dusseldorf@advant-beiten.com
T: +49 211 518989-0

FRANKFURT

Mainzer Landstrasse 36
60325 Frankfurt, Germany
frankfurt@advant-beiten.com
T: +49 69 756095-0

HAMBURG

Neuer Wall 72
20354 Hamburg, Germany
hamburg@advant-beiten.com
T: +49 40 688745-0

LONDON

40 Bruton Street
London, W1J6QZ, United Kingdom
london@advant-nctm.com
T: +44 20 73759900

MILAN

Via Agnello 12
20121 Milan, Italy
milan@advant-nctm.com
T: +39 02 725 511

MOSCOW

Turchaninov Per. 6/2
119034 Moscow, Russia
moscow@advant-beiten.com
T: +7 495 2329635

MUNICH

Ganghoferstrasse 33
80339 Munich, Germany
munich@advant-beiten.com
T: +49 89 35065-0

PARIS

45 Rue de Tocqueville
75017 Paris, France
paris@advant-altana.com
T: +33 (0)1 79 97 93 00

ROME

Via delle Quattro Fontane 161
00187 Rome, Italy
rome@advant-nctm.com
T: +39 06 6784977

SHANGHAI

Room 4102
Hong Kong New World Tower
No. 300 Middle Huaihai Road
200032 Shanghai Shi, China
shanghai@advant-nctm.com
T: +86 21 60906337